

IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

nella persona del giudice designato, dott. Orietta Stefania Miccichè, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura ex art. 669 *duodecies* c.p.c.

promossa da

SKY ITALIA s.r.l.

E

PUBLITALIA '80 CONCESSIONARIA PUBBLICITA' s.p.a.

R.T.I. s.p.a.

Sky Italia ha lamentato l'inottemperanza di Publitalia '80 e di R.T.I. all'ordinanza cautelare emessa da Tribunale in data 26.10.2009 e ha chiesto che fossero determinate le modalità di esecuzione della stessa, ordinando alle parti resistenti di fornire alla medesima Sky Italia spazi pubblicitari, ovvero in via subordinata non concedendo spazi pubblicitari per l'offerta *Mediaset Premium* sino a quando non saranno offerti a Sky Italia, con condanna al versamento di una penale per ogni giorno di ritardo.

Il provvedimento in oggetto ha censurato il rifiuto opposto da Publitalia '80 di accogliere e proseguire le campagne pubblicitarie di Sky Italia - considerandolo espressione di un accordo anticoncorrenziale con la consociata R.T.I. ai danni di Sky Italia - e, ritenuta la condotta della resistente contraria al precetto di correttezza professionale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., ha inibito la prosecuzione di tale comportamento.

Non risulta che dall'emissione della pronuncia cautelare Publitalia '80 abbia accettato le richieste di spazi pubblicitari *medio tempore* inviate da Sky Italia, prospettando a Sky Italia una reciproca accettazione di richieste di spazi pubblicitari provenienti dalla consociata Media Italia.



Nonostante il comportamento di Publitalia '80 sembri ancora oggi caratterizzato dal sostanziale rifiuto a riprendere relazioni commerciali con Sky Italia e dunque, apparentemente contrario all'inibitoria inflitta dal provvedimento cautelare, non possono essere tuttavia accolte le richieste di Sky Italia volte ad ottenere l'emissione di ordini che tengano luogo dei contratti non conclusi con Publitalia '80.

Non pare superfluo sottolineare come l'intervento previsto ex art. 669 *duodecies* c.p.c., volto esclusivamente ad indicare le modalità esecutive della pronuncia cautelare già emessa, si debba muovere strettamente nel solco della stessa, senza evidentemente possibilità di ampliarne o modificarne l'ambito di intervento, questioni tutte riservate all'impugnazione con reclamo, nel caso di specie non proposta.

L'ordinanza *de qua* ben evidenzia come non siano stati forniti elementi che comprovino la violazione di specifici impegni contrattuali già assunti ed esclude esplicitamente:

- che la pronuncia di merito possa “avere effetti costitutivi ex art. 2932 c.c., ma solo di accertamento dell'illecito ed inibitori della sua ripetizione con le modalità anticoncorrenziali”;
- “l'inibitoria sulle relazioni contrattuali con terzi quali la titolare dell'offerta Mediaset Premium”;
- l'adozione di provvedimenti sanzionatori ex art. 614 *bis* c.p.c.

Va, inoltre, sottolineato che nessun obbligo di reciprocità emerge dall'ordinanza.

Sulla base delle statuizioni dell'ordinanza cautelare vanno, dunque, certamente respinte le richieste volte ad ottenere, nell'ambito del presente procedimento di attuazione, l'inibitoria alla concessione di spazi pubblicitari per l'offerta Mediaset Premium, nonché ordini di pagamento a carico di Publitalia '80 e di R.T.I. per i giorni di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza, pronunciamenti del tutto contrari alle risoluzioni del provvedimento cautelare che - come si è appena accennato - ha già esaminato tali questioni ed escluso di emettere ordini in tal senso.

E' stato del pari già affrontato in senso negativo l'argomento relativo all'ordine di ripresa della fornitura pubblicitaria chiesto da Sky Italia sin con il ricorso ex art. 700 c.p.c. Proprio affrontando la problematica degli interventi volti a rimuovere effetti lesivi e pur non escludendo l'astratta possibilità per l'AGO di emettere a tale scopo ordini positivi aventi ad oggetto un *facere* materiale, tuttavia l'ordinanza esplicitamente esclude la possibilità di "emettere ordini finalizzati a produrre vincoli contrattuali, sostituendosi d'imperio alla volontà delle parti o modificando l'assetto degli interessi convenzionalmente stabilito" in assenza di un obbligo a contrarre derivante da un accordo *inter partes*.

La questione dunque non può essere ripresa in questa sede in quanto già affrontata - e risolta negativamente - dal provvedimento cautelare di cui si chiede l'attuazione.

In conclusione non sono enucleabili nel caso di specie modalità di attuazione del provvedimento cautelare in quanto ciò implicherebbe l'inammissibile ingerenza del giudice nella sfera riservata alla libera contrattazione delle parti.

Non si ritiene, d'altra parte, *inutiliter data* la pronuncia per la cui ottemperanza si debbano porre in essere condotte non suscettibili, per loro intrinseca natura, di esecuzione forzata, "non potendosi, per un verso, escludere che l'obbligato ottemperi volontariamente alla decisione, nè potendosi, per altro verso, negare che la sua inosservanza sia sufficiente a giustificare una successiva domanda di risarcimento del danno che abbia nella condanna ad un "facere" il suo presupposto, alla stregua di una sentenza di accertamento. (Cass. 15349/00)

L'inottemperanza del provvedimento cautelare avrà dunque un suo specifico rilievo nel giudizio ordinario di risarcimento del danno.

Valutata complessivamente la condotta delle parti si ritiene di compensare interamente le spese della presente fase cautelare.

p.q.m.

rileva l'impossibilità di indicare specifiche modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare
26.10.2009,

7
respinge le istanze svolte da Sky Italia s.r.l. ,
compensa tra le parti le spese della procedura.

Milano, 16.2.2010

IL GIUDICE
dr.ssa Orietta Miccini

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I^a CIVILE
DEPOSITATO OGGI

★ 16 FEB 2010 ★

FATTO AVVIC
TELEMATICO

L. 16 FEB 2010

CA. *C. Strano*